



TRIBUNALE DI NAPOLI

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

dirigenzaamministrativa.napoli@giustizia.it

Prot. n. _____/21

Napoli,

Oggetto: Deposito impugnazioni a mezzo pec e diritti di copia – art 164 comma 3 disp. att. c.p.p. e art 272 T.U. Spese di Giustizia- Circolare 154

Ai Coordinatori Amministrativi del Settore Penale - Dibattimento e Gip- Sede

Ai Presidenti del Consiglio dell'ordine Degli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Napoli

Al Presidente della Camera Penale di Napoli

E p.c. . Al Sig. Presidente Del Tribunale

Tenuto conto di quanto disposto in relazione all'oggetto dal Ministero della Giustizia (m_dg.DAG.12/03/2021.0053167.U pubblicata sul foglio di informazioni n. 2/2021 già trasmesso ai coordinatori in indirizzo) in risposta a quesito relativo al deposito delle impugnazioni a mezzo pec secondo le modalità di cui all'art. 24 comma 6 bis e segg. D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020, deve ritenersi dovuto il pagamento dei diritti, nei termini di cui agli artt. 164 comma 3 disp. att. c.p.p. e 272 T.U. Spese di Giustizia, in ogni caso in cui la cancelleria provveda a costituire le copie dell'atto di impugnazione per gli adempimenti cui la medesima è a tutt'oggi tenuta ai sensi degli artt. 164 commi 2 e 4 disp. att. c.p.p. e 590 cpp, qualunque sia la modalità del deposito.

Come si evince dalla lettura della nota ministeriale richiamata, la previsione normativa del deposito telematico degli atti di impugnazione, introdotta al precipuo fine di interrompere il relativo termine procedurale astrattamente suscettibile di essere pregiudicato a causa degli accessi contingentati agli uffici giudiziari nel presente contesto emergenziale, non solo non ha superato la dimensione analogica del fascicolo penale, che deve pertanto essere implementato con la copia cartacea dell'atto di impugnazione - benchè nativo digitale e sottoscritto digitalmente dal difensore - ma, altresì, non ha eliminato l'onere per la cancelleria di costituire i sottofascicoli ad uso del giudice del gravame ai sensi dell' art. 164 comma 4 disp. att. c.p.p, cui propriamente è finalizzata la disposizione relativa al deposito delle ulteriori copie dell'atto di impugnazione, né quello di trasmissione del fascicolo cartaceo al giudice del gravame completo dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art 590 c.p.p.: pertanto, il deposito a mezzo pec dell'atto di impugnazione, determina potenzialmente l'onere della cancelleria di costituire essa stessa le copie cartacee a spese dell'impugnante e contestualmente l'obbligo potenziale in capo a costui del pagamento dei relativi diritti il cui importo, calcolato sulla base delle tariffe in vigore propriamente relative al rilascio delle

copie su supporto cartaceo, deve essere ordinariamente triplicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 comma 3 disp att cpp e 272 comma 1 TUSG.

Tanto premesso, contestualmente alla ricezione dell'atto di impugnazione depositato telematicamente, **la cancelleria rivolgerà al difensore formale invito a perfezionare l'adempimento col deposito delle copie cartacee, nei 10 giorni successivi – o nel diverso termine determinato tenendo conto della tempistica imposta dagli adempimenti di cancelleria legati alla tipologia dell'atto impugnato e del gravame proposto- e nel rispetto dell'onere di prenotazione, ovvero di pagare l'importo dei diritti per la formazione delle copie a cura dell'ufficio, triplicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 comma 3 disp att cpp e 272 comma 1 TUSG e trasmettere nei 10 giorni successivi la ricevuta di pagamento, segnalando altresì che in caso di inerzia, effettuate le copie per gli adempimenti di competenza, l'ufficio procederà a riscuotere l'importo triplicato dei diritti mediante iscrizione a ruolo, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore, ai sensi dell'art 272 comma 2 TUSG.**

E' ovviamente in facoltà del difensore allegare, contestualmente al deposito telematico dell'atto di impugnazione, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di copia; nel qual caso la cancelleria, desumendone correttamente la volontà del difensore di non depositare le ulteriori copie cartacee, procederà senz'altro, a partire dalla copia digitale pervenuta sulla pec "dedicata", alla formazione delle copie analogiche nel numero utile agli adempimenti di competenza, avendo cura di verificare la correttezza dell'importo preventivamente pagato dal difensore, dovendo, in caso contrario, obbligatoriamente attivare la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art 272 comma 2 TUSG, per la differenza non pagata.

Ad uso dei difensori che intendano perfezionare, immediatamente o nei 10 giorni successivi, il deposito telematico dell'atto di impugnazione con il pagamento dei diritti, si allega nota della DGSIA 20/04/2020, relativa propriamente al pagamento telematico dei diritti di copia in ambito penale tramite il servizio disponibile sul PST del Ministero della Giustizia (<https://pst.giustizia.it>) – area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione da remoto tramite token crittografico o sui punti di accesso di cui al D.M. 44/2011; all'esito delle operazioni di cui al vademecum allegato, il sistema produrrà apposita Ricevuta Telematica, memorizzata nei sistemi informatici di Giustizia di cui potrà estrarsi copia in formato pdf che il difensore potrà trasmettere contestualmente al deposito telematico dell'atto di impugnazione, ovvero eventualmente nei dieci giorni successivi alla richiesta dell'ufficio di perfezionare il deposito; verificata la presenza della RT nell'archivio dei pagamenti, secondo le modalità riportate nel vademecum allegato, la cancelleria procederà all'operazione di annullamento (bruciatura), in modo da renderla inutilizzabile in altri contesti procedurali.

Le presenti disposizioni, di cui è curata altresì la pubblicazione sul sito del Tribunale, sono immediatamente esecutive.

Ai Coordinatori Amministrativi del settore penale - Dibattimento e GIP - è richiesto di assicurarne l'osservanza a cura dei direttori e funzionari preposti alla ricezione delle impugnazioni pervenute sulle caselle pec "Deposito Atti Penali".

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nello spirito di lealtà e collaborazione istituzionale, è richiesto di curarne la diffusione tra i professionisti iscritti.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Fabio Iappelli

Sono allegati alla presente:

- 1) Nota Ministero Giustizia m_dg.DAG.12/03/2021.0053167.U

- 2) Prospetto per il calcolo dei diritti di copia su supporto cartaceo, il cui importo finale deve essere triplicato;
- 3) Nota della DGSIA del 20/04/2020 relativa al pagamento telematico dei diritti di copia in ambito penale;
- 4) Vademecum per gli utenti ad uso dei difensori, contenente le indicazioni per l'accesso al portale dei servizi telematici e per l'utilizzo della funzionalità dei pagamenti telematici;
- 5) Vademecum ad uso delle cancellerie, per l'annullamento delle ricevute di pagamento;